



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 luglio 2020
(OR. en)

8356/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0088 (NLE)**

**WTO 88
AGRI 154
COASI 50**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione

DECISIONE (UE) 2020/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea
e il governo della Repubblica popolare cinese
sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e
l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 settembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il governo della Repubblica popolare cinese in vista di un accordo sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione. I negoziati sono stati conclusi positivamente con la sigla dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione ("accordo").
- (2) L'accordo intende ottenere il massimo livello possibile di protezione per le indicazioni geografiche e fornire strumenti atti a contrastare le pratiche ingannevoli e gli usi abusivi delle indicazioni geografiche.
- (3) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione, con riserva della sua conclusione¹⁺.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio
Il presidente

¹ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
⁺ Delegazioni: cfr. documento ST 8359/20.